



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Delibera n. 1040 del 14 novembre 2018

Oggetto: Pubblicazione delle proposte del Presidente dell'ANAC e dei decreti prefettizi ai sensi del combinato disposto dall'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013, e dall'art. 32, co. 8, del d.l. 90/2014.

Il Consiglio

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*» e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*» e s.m.i.;

Visto l'art. 32, co. 8, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 «*Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*», come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 «*Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)*».

Visto l'art. 1288 del Codice civile.

Vista la legge 29 dicembre 1993 n. 580 «*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*», e, in particolare, l'art. 8 sul Registro delle imprese.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 “*Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile*”.

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «*Codice dell'amministrazione digitale*» e s.m.i.;

Vista la Direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

Vista la Direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi;

Vista la Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese;

Viste le Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1309 «*Recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, co. 2 del d.lgs. 33/2013*»;

Viste le Linee guida ANAC del 28 dicembre 2016, n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*»;

Vista la propria decisione resa nell'adunanza del 30 ottobre 2018;

Valutata l'istruttoria predisposta dall'Ufficio PNA e Regolazione Anticorruzione e Trasparenza;

Considerato in fatto

Con nota del 20 aprile 2018, protocollo ANAC n. 35040, il legale della Salcef Costruzioni Edili S.p.A. ha chiesto al titolare del trattamento dei dati personali di ANAC di intervenire sul decreto del Prefetto di Roma pubblicato da ANAC e dalla Prefettura di Roma – sui rispettivi siti istituzionali – relativo all'applicazione delle misure di cui all'art. 32 comma 8, d.l. 90/2014 alla sua assistita. In particolare, si chiede, in ragione del tempo trascorso dalla data di adozione del provvedimento, la sostituzione, per motivi di tutela della riservatezza,



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

del documento con altro in cui siano oscurati i dati sulla ragione sociale dell'impresa e del nominativo degli assistiti. Ciò al fine di *“bilanciare equamente le indiscusse ragioni di pubblicità che impongono la visibilità erga omnes di tali documenti e al contempo l'interesse dei nostri assistiti alla non identificabilità ad libitum”* anche per il fatto che i documenti sono indicizzati da motori di ricerca generalisti. Tenuto conto di tale richiesta, il Consiglio ha valutato necessario deliberare sui limiti e sulle condizioni per la pubblicazione delle proposte del Presidente dell'ANAC e dei decreti prefettizi di commissariamento ex art. 32 del d.l. 90/2014, alla luce dell'art. 7 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, anche con riferimento ai limiti all'accesso civico generalizzato sulle eventuali parti dei documenti citati omissati.

Ritenuto in diritto

La richiesta va inquadrata nell'ambito dei principi contenuti nel d.lgs. 33/2013 sulla pubblicazione dei dati obbligatori e di quelli facoltativi (cd. ulteriori) contenenti dati personali.

Secondo i principi di cui al d.lgs. 33/2013, le p.a. e i soggetti di cui all'art. 2 bis del medesimo decreto sono tenuti a pubblicare i dati e le informazioni specificamente previsti dalle norme del d.lgs. 33/2013 e da altre normative di settore.

Particolari cautele sono imposte alle amministrazioni nel caso in cui, sia pur legittimata dalle norme, la pubblicazione riguardi dati personali e poi, in particolare, i dati sensibili e giudiziari (ora, secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 “categorie particolari di dati personali” (art. 9 §1) e “dati personali relativi a condanne penali e reati o a connessi misure di sicurezza” (art.10 §1)).

L'art. 7 bis, co. 4, del d.lgs. 33/2013 prevede, infatti, che *«Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.»*.

Laddove le amministrazioni intendano rendere trasparenti anche i dati che non hanno l'obbligo di pubblicare, cd. dati ulteriori, esse possono certamente pubblicarli *on line* sui siti web (cd. trasparenza proattiva), avendo, tuttavia, il dovere di espungere i dati personali per il rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza e, comunque, nel rispetto dei limiti che il legislatore ha fissato all'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 relativi all'accesso civico generalizzato.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Tale principio è enunciato nell'art. 7 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013 secondo cui *«Le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi del presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento, nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 5 bis, procedendo alla indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti».*

Quanto alla disciplina in materia di tutela dei dati personali, si rappresenta che il 19 settembre 2018 è entrato in vigore il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2 ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone, al comma 1, che la base giuridica per il trattamento dei dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 6, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, *«è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento».* Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che *«La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1».*

Il regime normativo per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto, per quel che riguarda la pubblicazione, sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che la pubblicazione di tali dati è consentita unicamente se ammessa da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, prima di pubblicare dati, informazioni e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, occorre verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

In ogni caso, l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti nell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679. In particolare assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati («minimizzazione dei dati») (par. 1, lett. c)) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati (par. 1, lett. d)¹.

Alla luce di quanto sopra, occorre verificare se vi sia e, eventualmente, quale sia il presupposto normativo della pubblicazione dei provvedimenti adottati dal Presidente dell'ANAC e dai Prefetti relativi all'attuazione dell'art. 32 del d.lgs. 90/2014, come modificato dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Il d.lgs. 33/2013, art. 15 ter, co. 4, prevede la pubblicazione del decreto del Prefetto di nomina degli amministratori e degli esperti e del relativo compenso, in esito alle proposte fatte dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 90/2014. Nulla viene previsto, invece, in merito alla pubblicazione delle proposte del Presidente dell'ANAC.

Scopo della norma appena citata è quello di rendere trasparenti, all'interno di un procedimento con evidenti finalità pubbliche di prevenzione della corruzione, le scelte effettuate dai Prefetti. Ciò per favorire forme diffuse di controllo sul "*perseguimento delle funzioni istituzionali*" e sull' "*utilizzo delle risorse pubbliche*", ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. 33/2013, sotto il profilo, nella specie, della rotazione dei soggetti chiamati allo svolgimento degli incarichi di amministratori ed esperti, dei loro profili professionali e della loro esperienza, dell'assenza di eventuali conflitti di interesse nonché della congruità del compenso loro spettante rispetto all'attività da svolgere e, ove ne ricorrano i presupposti, del rispetto del limite all'ammontare complessivo degli emolumenti a carico della finanza pubblica "cd. tetto stipendiale" ai sensi del d.l. 24 aprile 2014 n. 66 come modificato dalla legge 23 giugno 2014 n. 89.

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'interpretazione della norma implica anche la conoscibilità dei riferimenti degli enti cui si applicano le misure di cui all'art. 32 (imprese aggiudicatarie, imprese che esercitano attività sanitaria per conto del SSN in base agli accordi contrattuali di cui all'art. 8 *quinques* del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, concessionari di lavori pubblici, contraenti generali) e le proposte del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in quanto, proprio in base alle previsioni dell'art. 7 bis del d.lgs. 33/2013, indispensabili per le finalità di trasparenza della pubblicazione. La conoscenza di tali dati è, infatti, presupposto necessario per comprendere le motivazioni delle scelte effettuate dai

¹ Si ricorda che i principi previsti all'art. 5, par. 1 del Regolamento (UE) 2016/679 sono: liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati; esattezza; limitazione della conservazione; integrità e riservatezza; "responsabilizzazione" del titolare del trattamento (artt. 5, par. 2, 24 del Regolamento).



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Prefetti e la coerenza di tali scelte con gli obiettivi previsti sia dall'art. 32 del d.l. 90/2014 sia dall'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013.

In relazione a tanto, la pubblicazione dei provvedimenti dei Prefetti ai sensi dell'art. 15 ter c. 4 del d.lgs. 33/2013 contiene i nominativi degli amministratori e degli esperti con l'indicazione delle loro principali esperienze professionali, il compenso loro spettante, il riferimento (ragione sociale) dell'impresa presso cui devono prestare la loro opera. A fini di trasparenza, è opportuno che tali indicazioni siano contenute in un unico atto. Sul sito dell'ANAC sono pubblicate le proposte del Presidente dell'ANAC cui i siti delle Prefetture o del Ministero dell'Interno posso collegarsi con link.

Per il resto, è necessario che la pubblicazione dei provvedimenti prefettizi e del Presidente dell'ANAC avvenga nel rispetto del citato art. 7 bis, c. 4, del d.lgs. 33/2013 nonché delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali come previsto dall'art. 7 bis, c. 3, del d.lgs. 33/2013 e dal Regolamento 679/2016 dell'Unione Europea, con l'oscuramento di dati personali e di “categorie particolari di dati personali” (art. 9 § 1, Regolamento (UE) 2016/679) e “relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza” (art. 10 § 1, Regolamento). Sia per i decreti dei Prefetti e che per le proposte del Presidente dell'ANAC resta ferma la necessità che siano osservati i criteri di qualità della pubblicazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013.

Ulteriore profilo da valutare riguarda l'eventuale possibilità di pubblicare anche i dati sugli amministratori delle imprese coinvolte.

Si è detto sopra dell'interpretazione data dell'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013. La pubblicazione dei nominativi degli amministratori non è espressamente prevista e occorre verificare se, in altro modo, il legislatore abbia ritenuto possibile la pubblicazione *on line* dei dati in questione. Infatti, i nominativi degli amministratori sono pubblicati nel Registro delle imprese e, pertanto, notizia pubblica.

A tal fine è necessario un approfondimento sull'ostensibilità di tali dati *on line* unitamente agli altri dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 32 del d.l. 90/2014 proprio in relazione alla disciplina sul Registro delle imprese.

La disciplina sul Registro delle imprese trae origine dal codice civile, artt. 2188 e ss.. In particolare, l'art. 1288 prevede l'istituzione del Registro delle imprese e stabilisce che il Registro è pubblico ed è tenuto dall'ufficio del Registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal Presidente del Tribunale. Il codice indica i contenuti e i soggetti obbligati alle iscrizioni. L'istituzione del Registro è avvenuta con l. 580/1993 (art. 8) e con il relativo Regolamento di attuazione d.P.R. 581/1995, norme che, nel complesso, delineano un sistema



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

di obblighi per gli imprenditori, di garanzie sui dati contenuti e di procedure per la costante attendibilità dei dati e per assicurare “*condizioni di uniformità informativa su tutto il territorio nazionale*”.

La normativa nazionale è inquadrabile a livello europeo all'interno delle direttive europee 68/151², poi sostituita dalla direttiva 2009/101³ - a sua volta modificata dalla direttiva 2012/17⁴ - volte ad assicurare un regime di trasparenza dei dati relativi alle società dell'Unione. In tali direttive si dispone l'istituzione di un registro di tali dati. Giova sottolineare che la direttiva 2012/17 ha introdotto nella direttiva 2009/101 l'art. 7 bis che prevede che «*il trattamento dei dati personali effettuato nel quadro della presente direttiva è disciplinato dalla direttiva 95/46*» (direttiva allora vigente sul trattamento dei dati personali e posto alla base del d.lgs. 96/2003 cd. Codice privacy).

In Italia, il Registro è affidato alle Camere di commercio che, attraverso il sistema Telemaco, garantiscono l'accessibilità ai dati da parte di chiunque ne faccia richiesta, in alcuni casi a pagamento, attraverso un sistema di autenticazione. Il Codice dell'Amministrazione digitale, d.lgs. 82/2005, all'art. 60, ricomprende il Registro fra le basi dati nazionali.

Il Registro fornisce un servizio pubblico, a fronte di obblighi specifici di conferimento di dati da parte degli imprenditori. Complessivamente la finalità del registro è quella di assicurare un sistema organico di pubblicità legale e di pubblicità notizia, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale (art. 8, co. 6, della l. 580/1993⁵) e, soprattutto, la certezza del diritto nelle transazioni commerciali nel mercato interno, rendendo disponibili dati attendibili sulla vita e la storia dell'impresa e permettendo a chiunque di conoscere tali dati.

Il fatto che la legge preveda che il Registro è pubblico vale ad avvertire che, nell'ambito delle attività imprenditoriali, gli interessi dei terzi e del mercato prevalgono sulle esigenze di riservatezza. Caratteristica del sistema, infatti, è la piena conoscibilità dei dati iscritti da parte

² Prima Direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati Membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

³ Direttiva 2009/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi.

⁴ Direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2012 che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese.

⁵ Art. 8 c.6 *La predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione, secondo tecniche informatiche, del registro delle imprese ed il funzionamento dell'ufficio sono realizzati in modo da assicurare completezza ed organicità, pubblicità per tutte le imprese soggette ad iscrizione attraverso un unico sistema informativo nazionale, garantendo la tempestività dell'informazione su tutto il territorio nazionale.*



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

di chiunque ne faccia richiesta (cfr. da ultimo Corte di Cassazione Sez. I, 17 luglio 2017, n. 15096).

Sul rapporto fra tutela dei dati personali, nella specie di dati relativi agli amministratori, e registro delle imprese si è recentemente pronunciata la Corte di giustizia europea a proposito del diritto all'oblio, proprio su richiesta della Corte di Cassazione italiana. La Corte europea (Causa C-398/15), a partire da una ricostruzione delle finalità di certezza legale del registro delle imprese, ha escluso in linea di principio il diritto all'oblio degli amministratori societari, ritenendo prevalente l'esigenza di tutelare gli interessi dei terzi nei confronti delle società, di garantire la certezza del diritto, la lealtà delle transazioni commerciali e, quindi il buon funzionamento del mercato interno. La Corte non ha, tuttavia, escluso che spetti al legislatore nazionale valutare casi in cui si verifichino preminenti ragioni di tutela dei dati personali per riconoscere il diritto all'oblio.

Nella ricostruzione della vicenda, la Corte ha chiaramente richiamato i presupposti giuridici sul trattamento dei dati conferiti nel Registro, indicando anche quelli relativi alla tutela dei dati personali e al relativo trattamento, coerente con le finalità della normativa sulla raccolta, da parte del titolare del trattamento.

Da quanto sopra si possono trarre alcune conclusioni:

- la raccolta dei dati nel Registro delle imprese, tra gli altri quelli degli amministratori societari, è obbligatoria al fine di realizzare un sistema di pubblicità legale a tutela dell'affidamento dei terzi in un'ottica di sicurezza del mercato. La raccolta dei dati e il loro trattamento è presidiato da garanzie volte a assicurare la certezza dei rapporti giuridici;
- dalla disciplina esaminata non risultano norme specifiche che prevedono la pubblicazione *on line* dei dati degli amministratori societari inseriti nel Registro delle imprese. Tali dati sono tuttavia accessibili a chiunque ne faccia richiesta per le finalità previste dalla legge che prevede l'istituzione del Registro;
- dal combinato disposto della Direttiva 2012/17, del Regolamento 679/2016, del d.lgs. 101/2018 e del d.lgs. 33/2013, art. 7 bis, co. 3, il trattamento dei dati personali contenuti nel Registro delle imprese deve essere effettuato secondo i principi previsti a livello europeo tra cui quelli di pertinenza, di non eccedenza, di adeguatezza, di limitazione (cd. minimizzazione), di non incompatibilità rispetto alle finalità per le quali i dati sono raccolti.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto delle finalità della legge istitutiva del Registro delle imprese e considerato che nessuna norma nazionale, né sul Registro, né nel d.lgs. 33/2013,



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

imponere la pubblicazione *on line* dei dati degli amministratori societari, non vi sarebbero i presupposti necessari per prevedere la pubblicazione di tali dati unitamente agli altri previsti dall'art. 15 ter, co. 4 del d.lgs. 33/2013.

Occorre anche considerare che un'eventuale pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 deve consentire il riutilizzo dei dati e la loro indicizzazione da parte dei motori di ricerca, come previsto dall'art. 7 bis, co. 1. Ciò avrebbe come conseguenza quella di poter avere dati *on line* "decontestualizzati", cioè non riconducibili in modo certo, proprio e adeguato alla effettiva ed aggiornata situazione del soggetto di cui si riporta la carica di amministratore. La pubblicazione *on line* potrebbe, così, non solo incidere sull'interesse individuale ad una corretta ed esatta rappresentazione dei propri dati, ma anche potenzialmente, pregiudicare la certezza dei diritti dei terzi e del mercato che il legislatore ha inteso perseguire con l'istituzione del Registro delle imprese aperto a tutti, con gli effetti di pubblicità legale e di pubblicità notizia ad esso collegati. Nel caso della pubblicazione di tali dati contenuti all'interno di un provvedimento che può riferire di vicende giudiziarie penalmente rilevanti, il rischio delle conseguenze indicate potrebbe essere di maggior rilievo.

L'ultima questione da esaminare riguarda quali siano i limiti entro i quali sia consentito l'accesso generalizzato sulle eventuali parti degli atti del Presidente dell'ANAC e dei decreti prefettizi che siano stati oscurati.

Al riguardo, la disciplina applicabile è quella generale prevista dall'art. 5 e 5 bis del d.lgs. 33/2013 e dalle Linee guida dell'ANAC "*Recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5.c.2 del d.lgs. 33/2013*", n. 1309 del 28 dicembre 2016.

Nel caso di specie, in via generale, non risultano cause di esclusione assoluta all'accesso generalizzato ma le amministrazioni dovranno, volta per volta, verificare, innanzitutto, se detengono i dati e i documenti richiesti nonché valutare l'esistenza di un pregiudizio concreto e probabile ad uno degli interessi indicati dal legislatore all'art. 5 bis, cc. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013 ed effettuare una valutazione della loro preminenza rispetto all'interesse a conoscere, come indicato nella delibera ANAC 1309/2016 (cfr. in particolare §§5.2. e 5.3) con il coinvolgimento di eventuali controinteressati.

Gli interessi che possono principalmente venire in rilievo tra quelli indicati dal legislatore, riguardano la protezione dei dati personali, la sicurezza e l'ordine pubblico e la conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento (cfr. §§. 8.1, 7.1 e 7.6 delle Linee Guida 1309/2016).

Una ulteriore riflessione è opportuno sia fatta con riguardo alla questione dell'accessibilità dei dati sugli amministratori delle imprese coinvolte contenuti nel Registro delle imprese. In



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

considerazione di quanto sopra riportato sulla disciplina del Registro delle imprese, sull'accessibilità ai dati ivi prevista nonché considerato lo scopo della normativa volto a garantire la certezza del diritto nelle transazioni commerciali, si ritiene che tali dati siano accessibili ai sensi della disciplina apposta del Registro delle imprese.

Rileva al riguardo quanto previsto dall'art. 5 bis, co. 3 in cui ci si riferisce ai casi in cui l'accesso sia subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. In proposito, si rinvia al § 6.3 delle citate Linee guida dell'Autorità.

Alla luce di quanto sopra rappresentato

Il Consiglio

Ritiene, relativamente alla questione di carattere generale posta, che:

la pubblicazione dei provvedimenti dei Prefetti ai sensi dell'art. 15 ter, co. 4, del d.lgs. 33/2013 contenga i nominativi degli amministratori e degli esperti con l'indicazione delle loro principali esperienze professionali, il compenso loro spettante, il riferimento all'impresa (ragione sociale) presso cui devono prestare la loro attività. A fini di trasparenza, è opportuno che tali indicazioni siano contenute in un unico atto.

Sul sito dell'ANAC sono pubblicate le proposte del Presidente dell'ANAC cui i siti delle Prefetture e/o del Ministero dell'Interno possono collegarsi con link.

Per il resto, è necessario che la pubblicazione dei provvedimenti prefettizi e di quelli del Presidente dell'ANAC avvenga nel rispetto dell'art. 7 bis, co. 4, del d.lgs. 33/2013 nonché delle disposizioni a tutela della riservatezza dei dati personali come previsto dall'art. 7 bis, co. 3, del d.lgs. 33/2013, del Regolamento europeo 679/2016 e del d.lgs. 101/2018 con l'oscuramento dei dati personali, ivi compresi quelli degli amministratori delle imprese coinvolte, e di "categorie particolari di dati personali" (art. 9 § 1, Regolamento (UE) 2016/679) e "relativi a condanne penali o a connesse misure di sicurezza" (art. 10 § 1, Regolamento) eventualmente presenti. Sia per i decreti dei Prefetti e che per le proposte del Presidente dell'ANAC resta ferma la necessità che siano osservati i criteri di qualità della pubblicazione ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 33/2013.

Eventuali richieste di accesso generalizzato vanno valutate tenendo conto dei limiti di cui all'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013 e trattate secondo quanto indicato dall'Autorità nella delibera 1309/2016.



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

I dati relativi agli amministratori delle imprese coinvolte contenuti nel Registro delle imprese vanno trattati, per l'accesso generalizzato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 bis. co. 3 in cui ci si riferisce ai casi in cui l'accesso sia subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. In proposito si rinvia alla specifica normativa dell'accesso ai dati al Registro delle imprese e al § 6.3 delle citate Linee guida dell'Autorità.

Il presente provvedimento è comunicato al Ministero dell'Interno e pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità.

Raffaele Cantone

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 26 novembre 2018
Il Segretario Maria Esposito